

Titolo IV DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo II Della Costituzione

Art. 21

Atto costitutivo e statuto

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

(NOTE. Art. 12 Denominazione sociale 1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.)

1. L'atto costitutivo deve indicare

la denominazione dell'ente;

l'assenza di scopo di lucro

e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite;

modifica

e le finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite;

con

le finalita' di cui all'art. 2;

l'attivit  di interesse generale

che costituisce l'oggetto sociale;

la sede legale

il patrimonio iniziale

ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalita' giuridica;

le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;

i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;

i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti,

**e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori,
coerenti con le finalita' perseguite**

e l'attivit  di interesse generale svolta;

modifica

e l'attivit  di interesse generale svolta;

con

e l'attivit  di interesse generale da svolgersi;

la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori

e, quando previsto,

del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo

in caso di scioglimento o di estinzione;

la durata dell'ente, se prevista.

2. Lo statuto contenente

le norme relative al funzionamento dell'ente,

anche se forma oggetto di atto separato,

costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.